

**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FINALIZZATE
ALL'ACQUISIZIONE DELLE QUALIFICHE REGIONALI SOGGETTE
A REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE**

**ATTIVITA' AUTORIZZATE NON FINANZIATE
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME**

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^a agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 75 del 21/06/2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato, in particolare, l'art. 31, della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche", con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;

- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;
- n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";
- n. 742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020" e ss-mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 1292/2016 "Recepimento del D.LGS n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (SRQ) e di Certificazione delle Competenze (SRFC);
- n. 201/2022 "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2003" e ss.mm.ii.;
- n. 460/2024 "Revisione e aggiornamento del repertorio regionale delle qualifiche. Approvazione della correlazione con le figure nazionali IeFP, di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155/2019. Approvazione delle confluenze delle qualifiche regionali per i percorsi di IeFP. Integrazioni alla DGR n. 1636/2022";
- n. 2234/2021 "Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province autonome del 3 novembre 2021 sulle nuove linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica a distanza e in presenza nei percorsi di formazione regolamentata" e relative indicazioni di cui alla nota Prot. 22/02/2022.0163668 a firma dei competenti Servizi regionali;
- n. 498/2023 "Recepimento delle "Linee guida delle Regioni e delle Province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", adottato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome il 22 marzo 2023";

Viste altresì le normative e disposizioni nazionali e regionali riportate, con riferimento alle singole qualifiche, nelle singole Azioni del presente Invito.

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

- n. 20672/2017 "Indicazioni in merito all'ammissione di candidati esterni agli esami di qualifica in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1298/2015".

- n. 5977/2023 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione per l'attuazione delle politiche educative, formative e per il lavoro - Programmazione 2021/2027 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1119/2022";
- n. 7514/2026 "Aggiornamento dell'elenco degli organismi accreditati alla formazione professionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 3392 del 18/02/2026 - DGR 201/2022";

B. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente Invito è finalizzato a rendere disponibile un'offerta di percorsi formativi autorizzati e non finanziati realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati, aventi a riferimento le qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale di Estetista e di Acconciatore, che prevedano al termine il conseguimento di un certificato di qualifica professionale, in applicazione di quanto disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.

Non potranno essere candidati a valere sul presente invito i percorsi abilitanti per la professione di Estetista e Acconciatore.

Le presenti procedure, e pertanto l'autorizzazione regionale alla realizzazione dei percorsi in esito al presente procedimento amministrativo, sono requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative che prevedono in esito il rilascio delle certificazioni pubbliche repertorate dalla Regione e valide ai fini di legge.

C. OPERAZIONI AUTORIZZABILI

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito Operazioni riferite alle seguenti qualifiche di:

- Acconciatore
- Estetista

Le operazioni dovranno essere costituite da un solo Progetto corsuale di tipologia C10 e relativo Progetto di tipologia FC03 riferito al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

La candidatura dovrà in particolare indicare la sede di realizzazione in cui si svolgeranno le attività oggetto della richiesta di autorizzazione, che dovrà essere situata all'interno del territorio dell'Emilia-Romagna.

La sede di realizzazione dovrà essere una sede operativa dell'Ente registrata nel sistema informativo SIFER o un'unità locale debitamente censita alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso in cui si preveda la realizzazione in altra sede non ricompresa nelle specifiche di cui sopra e pertanto in una sede della quale viene acquisita la

disponibilità per la realizzazione della specifica attività, il Soggetto Attuatore si impegna a conservare agli atti, ed a rendere disponibili per gli opportuni controlli da parte dell'amministrazione, l'elenco aggiornato di tutte le sedi occasionali utilizzate complete dei relativi indirizzi e, per ciascuna di esse, le autocertificazioni (Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) rilasciate dal titolare dei locali messi a disposizione attestanti il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività, l'ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa in materia di prevenzione incendi ed in materia antinfortunistica, nonché l'ottemperanza alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 503/1996.

I percorsi formativi oggetto di autorizzazione dovranno essere realizzati interamente all'interno del territorio della regione Emilia-Romagna, comprese eventuali parti pratiche e stage.

Lo svolgimento di stage fuori dal territorio regionale, in deroga al suddetto principio di contestualità territoriale, potrà essere eventualmente autorizzato con nota del responsabile dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione, a seguito di motivata richiesta ed esclusivamente nei casi di deroga espressamente previsti dalla normativa o dagli Accordi vigenti.

D. DESTINATARI

Potranno essere destinatari delle attività autorizzate in esito al presente Invito:

- le persone che abbiano raggiunto la maggiore età;
- o
- le persone ancorché minorenni che abbiano assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione con il conseguimento di almeno una qualifica professionale di III liv. EQF nell'ambito della IeFP.

I requisiti di accesso ai corsi di formazione da parte di persone che hanno acquisito un titolo di studio all'estero sono disciplinati dalle "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22 marzo 2023 e recepite con Deliberazione della Giunta regionale n. 498/2023.

Requisito linguistico minimo per accesso alle attività formative è la conoscenza della lingua italiana orale e scritta non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR).

La verifica del possesso di tale requisito è a cura del soggetto attuatore che è tenuto a predisporre specifiche prove idonee a verificare gli indicatori riferiti al livello B1.

Sono dispensate dalle prove di verifica le persone in possesso di certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Italia.

L'accertamento del possesso dei requisiti formali e sostanziali in capo a tutti i partecipanti, prima dell'avvio delle attività, è obbligatorio da parte del Soggetto Attuatore e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri di trasparenza e tracciabilità.

L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

I percorsi formativi dovranno avere durate definite in base ai cluster di utenza ai quali sono rivolti.

Di seguito si riportano per ciascuna qualifica i riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali, gli standard di durata, le specifiche in merito all'articolazione delle Operazioni e le relative tipologie d'azione.

AZIONE 1 - ACCONCIATORE

1.1 Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- "Accordo tra il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174" (Conferenza Stato-Regioni del 29 Marzo 2007 - rep. Atti n. 65/CSR);
- deliberazione di Giunta regionale n. 185/2021 "Nuove disposizioni per la formazione dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/2005 e dell'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007. Approvazione di nuovi standard formativi. Modifiche alla DGR n. 1298/2015";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 185/2021, nonché quanto disposto dagli atti sopra citati che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

Non potranno essere candidate a valere sul presente Invito i percorsi abilitanti per la professione di Acconciatore.

1.2 Standard di durata

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento pregresso	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
Conoscenze/Capacità generali, non specifiche/non attinenti all'area professionale	Diritto/dovere all'istruzione e alla formazione assolto	▪ assente ▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale	900 + 900	30% - 40% del monte ore complessivo
Conoscenze/Capacità attinenti all'area professionale	Certificato di qualifica di <i>'Operatore della bellezza e del benessere'</i>	▪ assente ▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale	900	30% - 40% del monte ore complessivo
	Certificato di qualifica di <i>'Operatore dell'acconciatura'</i>		600	30% - 40% del monte ore complessivo

I requisiti di accesso formali e sostanziali, previsti in ingresso alle attività, dovranno essere indicati in fase di candidatura nelle apposite parti del formulario, nonché nella scheda Orientier.

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti o in relazione a esperienze lavorative coerenti, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale di Acconciatore.

In fase di candidatura il numero di partecipanti previsto non potrà essere superiore a 25.

Un numero di partecipanti superiore a 25 potrà eventualmente essere autorizzato con nota del responsabile dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione solo a fronte di richiesta formale adeguatamente motivata e inviata dall'Ente entro un tempo congruo prima dell'avvio dell'attività che attesti l'adeguatezza delle risorse logistiche, strumentali, metodologiche e professionali atte a garantire la qualità della didattica e pertanto le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi, e comunque purché non si modifichi in modo sostanziale il numero indicato in fase di presentazione e il numero di partecipanti pubblicizzato dal soggetto titolare al fine di garantire una adeguata e trasparente informazione ai potenziali destinatari.

Si specifica che non è predeterminato un numero minimo di partecipanti per l'autorizzazione dell'attività formativa e pertanto un numero minimo di partecipanti definito in sede di progettazione e un numero minimo di partecipanti per l'avvio delle attività autorizzate.

1.3 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo di tipologia C10 conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale di tipologia FC03, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica di Acconciatore afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Si specifica che, anche nel caso di percorso biennale, l'Operazione dovrà prevedere un unico Progetto di cui alla tipologia C10 della durata complessiva di 1800 ore.

AZIONE 2 - ESTETISTA

2.1 Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- Legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- deliberazione di Giunta regionale n. 186/2021 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della L. 1/1990 e ss.mm. e Legge Regionale n. 32/1992 e ss.mm. Approvazione di nuovi standard formativi. Modifiche alla DGR n.1298/2015";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 186/2021, nonché quanto disposto dalle norme sopra citate che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

Non potranno essere candidate a valere sul presente invito i percorsi abilitanti per la professione di Estetista.

2.2 Standard di durata

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento pregresso	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
Conoscenze/Capacità generali, non specifiche/non attinenti all'area professionale	Diritto/dovere all'istruzione e alla formazione assolto	▪ assente ▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale	900 + 900	30% - 40% del monte ore complessivo
Conoscenze/Capacità attinenti all'area professionale	Possesso di un Certificato di qualifica di 'Operatore della bellezza	▪ assente ▪ breve, discontinua o non coerente	900	30% - 40% del monte ore complessivo

CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento pregresso	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
	e del benessere'	con l'area professionale		
	Possesso di un Certificato di qualifica di 'Operatore trattamenti estetici'		600	30% - 40% del monte ore complessivo

I requisiti di accesso formali e sostanziali, previsti in ingresso alle attività, dovranno essere indicati in fase di candidatura nelle parti del formulario ove sono previsti, nonché nella scheda Orienter.

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti o in relazione a esperienze lavorative coerenti, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale di Estetista.

In fase di candidatura il numero di partecipanti previsto non potrà essere superiore a 25.

Un numero di partecipanti superiore a 25 potrà eventualmente essere autorizzato con nota del responsabile dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione solo a fronte di richiesta formale adeguatamente motivata e inviata dall'Ente entro un tempo congruo prima dell'avvio dell'attività che attesti l'adeguatezza delle risorse logistiche, strumentali, metodologiche e professionali atte a garantire la qualità della didattica e pertanto le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi, e comunque purché non si modifichi in modo sostanziale il numero indicato in fase di presentazione e il numero di partecipanti pubblicizzato dal soggetto titolare al fine di garantire una adeguata e trasparente informazione ai potenziali destinatari.

Si specifica che non è predeterminato un numero minimo di partecipanti per l'autorizzazione dell'attività formativa e pertanto un numero minimo di partecipanti definito in sede di progettazione e un numero minimo di partecipanti per l'avvio delle attività autorizzate.

2.3 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo di tipologia C10 conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale di tipologia FC03, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica di Estetista afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Si specifica che anche nel caso di percorso biennale l'Operazione dovrà prevedere un unico Progetto di cui alla tipologia C10 della durata complessiva di 1800 ore.

E. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio delle qualifiche professionali di Acconciatore ed Estetista a valere sul presente invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito FS "Formazione Superiore e di livello equivalente" ai sensi della normativa regionale vigente. Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono.

Non potranno essere candidate Operazioni che prevedano un partenariato attuativo con altri soggetti.

Gli enti di formazione titolari dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione. I soggetti in fase di

candidatura dovranno disporre delle professionalità atte a garantire la corretta erogazione del Servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013 e pertanto la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

I Soggetti Attuatori dovranno inoltre non incorrere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. c.d. "Codice antimafia".

F. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni, pena la non ammissibilità, dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> relativo alla Programmazione 2021-2027 e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 19/06/2028.

La richiesta di autorizzazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato (allegando la documentazione attestante la delega) e completa di tutte le dichiarazioni contenute e degli allegati richiamati, dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il giorno successivo l'invio telematico dell'operazione, pena la non ammissibilità.

La richiesta dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo; i soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

G. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Fermo restando il termine ultimo di presentazione delle ore 12:00 del 19/06/2028, al fine di cogliere le progettualità che potranno concretizzarsi nell'arco temporale previsto, e pertanto di permettere ai soggetti aventi i requisiti di candidare proposte a valere sul presente Invito garantendo l'autorizzazione tempestiva delle candidature stesse, sono individuate le seguenti modalità e tempistiche per l'istruttoria di ammissibilità e di validazione delle Operazioni candidate.

Si procederà, alle date sotto riportate, alla individuazione delle Operazioni oggetto di istruttoria per l'ammissibilità e successiva istruttoria tecnica:

- 22 giugno 2026 ore 12:00
- 03 agosto 2026 ore 12:00

- 21 settembre 2026 ore 12:00
- 05 novembre 2026 ore 12:00
- 21 dicembre 2026 ore 12:00
- 04 febbraio 2027 ore 12:00
- 22 marzo 2027 ore 12:00
- 06 maggio 2027 ore 12:00
- 21 giugno 2027 ore 12:00
- 05 agosto 2027 ore 12:00
- 20 settembre 2027 ore 12:00
- 04 novembre 2027 ore 12:00
- 20 dicembre 2027 ore 12:00
- 03 febbraio 2028 ore 12:00
- 20 marzo 2028 ore 12:00
- 04 maggio 2028 ore 12:00
- 19 giugno 2028 ore 12:00

Ne consegue che tutte le Operazioni pervenute entro le ore 12:00 del 19/06/2026 così come, successivamente, tutte le operazioni che perverranno nell'arco temporale tra due scadenze contigue (ovvero tra il giorno successivo ad una scadenza e la data di scadenza immediatamente successiva) saranno oggetto di verifica di ammissibilità e istruttoria tecnica con le procedure di seguito indicate.

La procedura di autorizzazione è nella responsabilità dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione, come di seguito descritta.

G.1 Verifica di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni sono ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicato al punto E;
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- costituite da un solo progetto corsuale di tipologia C10 e relativo progetto di certificazione delle competenze di tipologia FC03 per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale;
- inviate telematicamente entro la data ultima di presentazione del 19/06/2028 come indicato al punto F.;
- la relativa richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è pervenuta nel rispetto dei tempi e con le modalità di cui al punto F..

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita nella responsabilità dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le Operazioni ammissibili sono sottoposte a successiva istruttoria tecnica.

G.2 Istruttoria tecnica delle operazioni

L'istruttoria tecnica è finalizzata a verificare la coerenza e congruenza delle Operazioni e dei relativi Progetti candidati rispetto a quanto disposto dalle normative e dalle disposizioni attuative vigenti di riferimento.

Pertanto, le Operazioni/Progetti ammissibili sono autorizzabili se, in seguito all'istruttoria tecnica, sono state verificate coerenza e congruenza:

- dei requisiti d'accesso dei partecipanti;
- delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e modalità e criteri di selezione dei partecipanti (se prevista);
- della tipologia di durata e della tipologia di azione rispetto alle caratteristiche dei destinatari e alla qualifica di riferimento;
- della articolazione corsuale e suoi contenuti in relazione agli standard regionali e agli obiettivi formativi attesi;
- delle metodologie didattiche, anche in riferimento agli standard formativi e di durata, e modalità formative previste;
- della struttura valutativa correlata al progetto formativo descritto e agli obiettivi di apprendimento intermedi previsti;
- delle specifiche modalità di erogazione del Servizio di formalizzazione e certificazione delle Competenze nelle diverse fasi previste, a completamento e ad integrazione di quanto indicato nella delibera di Giunta regionale n. 739/2013;
- della tipologia di attestazione da rilasciare al termine;

Nel corso dell'istruttoria tecnica potranno essere richieste integrazioni e/o chiarimenti a cui i Soggetti Attuatori dovranno rispondere entro 10 giorni lavorativi, pena la non autorizzabilità dell'Operazione/progetto.

In attesa delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti, i tempi dell'istruttoria restano sospesi (Art.17, L.32/1993).

Nel caso di operazioni/progetti non autorizzabili si provvederà a comunicare ai titolari delle stesse ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm. ii, il diniego dell'autorizzazione. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

H. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle istruttorie delle operazioni presentate saranno approvati, previa verifica di insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. c.d. "Codice antimafia", nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 medesimo decreto, con atti del responsabile dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione entro 45 giorni dalle date di scadenza indicate al punto G.

Le determine di autorizzazione che il dirigente adotterà saranno pubblicate sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>

I. AVVIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni autorizzate dovranno essere avviate entro 90 giorni dalla data della determina dirigenziale di autorizzazione e concludersi nei termini di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015:

- entro 12 mesi dalla data di avvio effettivo se costituite da percorsi formativi con durata inferiore alle 1.000 ore;
- entro 24 mesi dalla data di avvio effettivo se costituite da percorsi formativi di 1800 ore.

In particolare, l'operazione:

- si intende avviata con la calendarizzazione e realizzazione della prima giornata formativa ovvero con l'avvio del Progetto corsuale di tipologia C10;
- si intende conclusa con l'ultimo giorno relativo all'accertamento tramite esame.

Eventuali richieste di proroga della data di avvio delle operazioni - che prevedano comunque un avvio entro e non oltre 120 giorni dalla data della determina di autorizzazione - o di proroga della data di termine devono essere debitamente motivate e potranno essere autorizzate dal Responsabile dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione attraverso propria nota, solo se preventivamente richieste.

Per le operazioni non avviate entro i 90 gg sopra indicati o entro l'eventuale proroga concessa sopra menzionata, l'autorizzazione "decade" e pertanto le Operazioni NON potranno essere avviate.

Entro 30 giorni dal termine degli accertamenti SRFC previsti dall'operazione il soggetto titolare si impegna alla produzione e alla consegna, o a un documentato tentativo di consegna, dei Certificati o delle Schede capacità e conoscenze opportunamente repertoriati nel Sistema informativo Regionale (SIFER) con l'apposita indicazione anche della data di consegna/tentativo di consegna degli stessi.

L. IL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE

Il sistema dei controlli sulle operazioni autorizzate e non finanziate è l'insieme delle verifiche volte ad accertare che le attività siano realizzate conformemente a quanto autorizzato.

I controlli effettuati verranno tracciati su apposite check list che quantificheranno le non conformità rilevate. In ragione della numerosità e della specificità/gravità delle stesse verranno applicati conseguenti provvedimenti.

Le tipologie di verifiche previste sono le seguenti:

- verifiche di conformità amministrativa;
- verifiche di conformità, regolarità dell'esecuzione e di corrispondenza agli standard formativi;

Il sistema dei controlli prevede verifiche realizzate presso la sede dell'ente autorizzatore o in loco presso le sedi amministrative e/o operative dei soggetti autorizzati.

Nel caso di riscontro di irregolarità ritenute di entità "critica" ma potenzialmente sanabili si procederà ad inviare formale diffida al soggetto attuatore con la quale si assegnerà un termine entro il quale l'irregolarità riscontrata dovrà essere rimossa. In particolare, l'Ente dovrà garantire l'attivazione di tutte le azioni che consentono alle persone di poter conseguire l'attestazione finale.

In caso di gravi irregolarità ovvero di irregolarità che potrebbero costituire un ostacolo alla garanzia della qualità del servizio erogato e pertanto che potrebbero pregiudicare la possibilità per i partecipanti di conseguire il Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale, potrà essere disposta, oltre a tutte le misure correttive, anche la revoca dell'autorizzazione con atto del dirigente salvaguardando e tutelando gli interessi dei partecipanti. Diversamente possono essere intraprese misure preventive o correttive che possono avere in esito la sospensione dell'autorizzazione, raccomandazioni, richieste di chiarimento o conseguenze sotto altri profili (ad esempio, sull'accreditamento).

In caso di revoca il soggetto non potrà candidare una Operazione riferita alla stessa qualifica professionale nei tre anni successivi alla data dell'atto di revoca.

L.1 Controlli sulla conformità amministrativa.

I controlli sulla conformità, regolarità e completezza dei documenti sono effettuati presso gli uffici competenti della P.A. sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale e si sviluppano lungo tutto l'arco di svolgimento dell'operazione attraverso riscontri e valutazioni di merito sugli adempimenti amministrativi, richiesti al soggetto attuatore, compresa l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal soggetto autorizzato nel rispetto degli ambiti e dei limiti previsti dalla normativa.

L.2 Controlli sulla conformità e regolarità dell'esecuzione e di corrispondenza standard formativi.

Hanno l'obiettivo di accertare che l'attività sia realizzata nel rispetto degli standard previsti dal Sistema Regionale delle Qualifiche e dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.

I controlli possono essere condotti in loco sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale, presso il soggetto autorizzato o su un campione di partecipanti. Tale modalità di verifica potrà essere integrata e/o sostituita tramite interviste telefoniche rivolte sia ai beneficiari sia ai referenti coinvolti nel processo formativo.

Gli ambiti oggettivi di controllo rispetto a quanto autorizzato riguardano:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità degli utenti;
- la conformità degli adempimenti di informazione;
- la regolarità di esecuzione degli interventi.

M. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le attività di informazione e pubblicizzazione dovranno riportare le stesse indicazioni contenute nella Scheda Orienter di ciascuna Operazione.

In particolare, i soggetti attuatori autorizzati alla realizzazione dei percorsi devono prevedere almeno una forma di pubblicizzazione degli stessi che rispetti le "Linee guida per le azioni di comunicazione dedicate alle Attività autorizzate o finanziate dalla Regione Emilia-Romagna" pubblicate sul portale tematico regionale Formazione Lavoro al link <https://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/comunicazione/operazioni-autorizzate-o-finanziate-rer> e che contenga i riferimenti all'approvazione Regionale (Rif PA e n° della Determina di approvazione).

I soggetti che intendono pubblicizzare un'iniziativa candidata in assenza di atto formale di autorizzazione devono riportare nei materiali di informazione e comunicazione rivolti al pubblico la dicitura "Operazione presentata alla Regione Emilia-Romagna in

risposta all'Invito pubblico (estremi atto) e in fase di autorizzazione", senza utilizzare loghi o altri riferimenti riconducibili alla Regione.

Qualora gli enti intendano avvalersi di una sorta di "chiamata d'interesse" finalizzata alla raccolta di pre-adesioni, per attività non ancora presentate per l'autorizzazione, non potranno utilizzare materiale di pubblicizzazione contenente loghi o riferimenti riconducibili alla PA. In tale "chiamata d'interesse" deve essere rinvenibile e chiara una frase specifica che espliciti che qualora sia raggiunto un numero minimo di partecipanti, l'Ente inoltrerà richiesta formale alla P.A. ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'attività formativa.

I soggetti attuatori che citano in modo non corretto la Regione per pubblicizzare le attività non autorizzate da parte della Regione Emilia-Romagna sono passibili di denuncia agli organi competenti.

N. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Bologna.

O. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e ss.mm. è il Responsabile dell'Area Interventi Formativi per l'Occupazione e l'Inclusione.

Per informazioni è possibile contattare l'Area inviando una e-mail all'indirizzo: AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it.

P. TUTELA DELLA PRIVACY.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 44 - Mezzanino - Bologna.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività non finanziate;
- b. realizzare attività di istruttoria tecnica sulle proposte di operazione pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna;
- f. favorire il reperimento delle informazioni inerenti l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale e l'accesso ai servizi da parte dei potenziali beneficiari;
- g. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Educazione, Scuola, Formazione e Università, della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I suoi dati personali potranno essere diffusi sui siti istituzionali della Regione (sezione Amministrazione trasparente e Portale ER formazione e lavoro).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Oppure inserire il periodo di conservazione determinato (soluzione preferibile).

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attività di istruttoria tecnica finalizzata all'autorizzazione delle proposte di operazione pervenute.